Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 509.

Norme per l'assistenza ed il collocamento dei profughi della Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia e le famiglie dei connazionali ivi residenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto è considerato profugo il cittadino italiano già residente in Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia rimpatriato per motivi inerenti allo stato di guerra.

Agli stessi effetti, sono riconosciuti a carico del profugo la moglie e i figli non coniugati di età inferiore agli anni 16 o inabili permanentemente al lavoro. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico se già lo erano in epoca anteriore al rimpatrio.

Se il capo famiglia non sia rimpatriato, si considera come tale il di lui congiunto più prossimo e d'età maggiore rimpatriato per i motivi predetti.

Art. 2.

Al profugo di cui sia accertato lo stato di bisogno può essere concesso una volta tanto, per far fronte alle spese di primo stabilimento in Italia un sussidio straordinario nei seguenti limiti:

lire mille se non avente persone di famiglia a carico;
lire duemila se con una persona di famiglia a carico;
lire tremila se con due o tre persone di famiglia a carico;
lire cinquemila se con quattro o più persone di famiglia a carico.

Dal sussidio straordinario predetto vengono dedotti gli altri sussidi straordinari assistenziali eventualmente già percepiti dal profugo in tale sua qualità.

Ai fini della concessione del sussidio straordinario sono considerati a carico del profugo i soli famigliari rimpatriati dal luogo di residenza in Africa.

A decorrere dal 1° gennaio 1942 ai profughi di condizione bisognosa può essere concesso inoltre, a titolo assistenziale temporaneo, un sussidio mensile anticipato, stabilito nella misura giornaliera seguente:

a) per i residenti nelle città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: L. 10 (dieci) per il capo famiglia; L. 6 (sei) per la moglie; L. 2,50 (due e 50 centesimi) per ogni figlio o persona convivente a carico;

b) per i residenti nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti: L. 8 (otto) per il capo famiglia; L. 5 (cinque) per la moglie; L. 2 (due) per ogni figlio o persona convivente a carico.

Per particolari casi di bisogno la misura della quota assegnata al capo famiglia potrà essere aumentata sino al doppio dell'importo sopra stabilito.

Con decorrenza 1° gennaio 1945 l'importo di tutti i sussidi anzidetti è maggiorato del 70 per cento.

Lo stato di bisogno deve risultare da apposite attestazioni da rilasciarsi dalle autorità comunali corredate dalle informazioni dei Comandi CC.RR. e tenuto conto di ogni altro utile elemento.

Per la concessione e la commisurazione del sussidio mensile dovrà tenersi conto dei mezzi di sussistenza di cui il profugo ed i componenti la sua famiglia eventualmente dispongono.

Ove tali accertamenti non possano essere effettuati fin dal primo momento, se ne terrà conto nel mese o nei mesi successivi, procedendosi in tal caso, al recupero delle somme eventualmente corrisposte in più.

Art. 3.

Il sussidio straordinario e quello mensile previsto dall'articolo precedente possono essere concessi, con le stesse modalità e limitazioni, alle persone che trovandosi comunque in Italia, abbiano avuto inderdetto il ritorno alle proprie residenze nei territori indicati nel 1° paragrafo dell'art. 1 per motivi inerenti allo stato di guerra, semprechè dimostrino di avervi avuto stabile residenza prima del giugno 1940.

Il sussidio mensile, nella misura ed alle condizioni di cui all'articolo precedente, può essere altresì concesso alle famiglie residenti in Italia — limitatamente ai componenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo 1 — viventi a carico di congiunto residente nei ter-

ritori sopra detti per il periodo della loro impossibilità materiale di ricevere rimesse di denaro da parte del congiunto medesimo.

Art. 4.

Nei casi di concorso nel godimento del sussidio mensile tra la famiglia acquisita e quella originaria, il sussidio mensile è ripartito in ragione di due terzi alla famiglia acquisita e di un terzo alla famiglia originaria.

Analogamente, se il concorso ha luogo tra i genitori del marito e quelli della moglie, il sussidio è ripartito in ragione di due terzi ai primi e di un terzo ai secondi, semprechè risulti accertata la convivenza a carico del connazionale dante causa.

Art. 5.

Per ottenere il trattamento stabilito dal presente decreto gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 3 dovranno, pena la decadenza da ogni diritto, presentare al Ministero dell'Africa Italiana, per il tramite delle autorità comunali del luogo di residenza, domanda redatta su apposito modulo da richiedersi al Comune stesso, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Ai connazionali civili già residenti in Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia, che rimpatriano, in comprovato stato di bisogno, dai campi di concentramento, posteriormente alla data del 1° agosto 1944, potranno essere praticate le seguenti forme assistenziali:

a) un sussidio straordinario, in sostituzione di quello previsto dal primo capoverso dell'art. 2, e, per una volta tanto, di lire novemila (lire 9000) per ogni persona isolata o per ciascun nucleo famigliare;

b) corresponsione di un trimestre anticipato del sussidio mensile previsto dalla lettera *b*) del secondo capoverso dell'art. 2;

c) assistenza di vitto ed alloggio dalla data dello sbarco fino al giorno dell'avviamento al paese prescelto per la residenza in Italia. Normalmente tale assistenza non dovrà eccedere il periodo di sette giorni;

d) viaggio gratuito per raggiungere il paese di origine o la località prescelta dagli assistiti.

Art. 7.

Alla concessione dei sussidi straordinari e di quelli mensili provvede il Ministero dell'Africa Italiana.

In base all'accertamento delle condizioni dei sussidiati il Ministero dell'Africa Italiana, sentito il Comitato di cui all'art. 8, può disporre in qualunque momento la sospensione, la riduzione o l'aumento del sussidio mensile nei limiti stabiliti dall'art. 2.

Per le variazioni relative dovrà tenersi conto dell'età, delle effettive capacità di lavoro della persona sussidiata e dei componenti la sua famiglia, della località di residenza in Italia, dei mezzi di sussistenza di cui dispone e della variazione di essi, della sua precedente condizione economica, e di tutte le altre circostanze che possono influire sulla misura del sussidio.

Allo scopo di consentire l'adeguamento del sussidio mensile alle effettive condizioni dei sussidiati il Ministero dell'Africa Italiana provvederà a compiere semestralmente gli accertamenti di cui all'art. 1, a mezzo di apposite attestazioni rilasciate dalle autorità comunali corredate dalle informazioni dei RR. CC. dalle quali risulti se e quali variazioni siano intervenute nella composizione delle famiglie e negli eventuali redditi famigliari, nonchè nella possibilità di procurare ai sussidiati stessi del lavoro anche fuori del luogo di residenza.

Per il pagamento dei sussidi predetti, nonchè delle spese occorrenti al funzionamento del relativo servizio, il Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato ad avvalersi dell'organizzazione del Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana.

Al predetto Fondo potranno essere, pertanto, effettuate somministrazioni di fondi non superanti, di volta in volta, i cinque milioni.

Per tali pagamenti il Fondo di cui sopra presenterà trimestralmente al Ministero dell'Africa Italiana il conto documentato di cassa per l'approvazione da parte del Comitato di cui all'art. 8 previa revisione del Collegio previsto dall'art. 9.

Art. 8.

E' istituito un Comitato interministeriale con il compito:

1) di fare proposte sulle questioni relative all'assistenza, il collocamento ed altre provvidenze a favore dei profughi dell'Africa italiana e delle famiglie dei connazionali colà residenti;

2) di dare direttive per l'applicazione del presente decreto ed esprimere il parere sulle questioni che possono sorgere al riguardo;

3) di sopraintendere alla gestione dei fondi stanziati per l'erogazione dei sussidi ed esaminare ed approvare i risultati della gestione stessa;

4) di decidere sui ricorsi.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana ed è composto come segue:

da un presidente, scelto fra i funzionari del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 5°;

da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;

da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

da un rappresentante del Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana;

da un rappresentante della Giunta consultiva dell'Alto Commissariato reduci;

da un rappresentante del Comitato italiani d'Africa.

Un funzionario del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, assolverà le funzioni di segretario.

Le funzioni di vice-presidente sono attribuite al più elevato in grado dei componenti il Comitato.

Per ciascun membro sarà nominato un suppplente che prenderà parte ai lavori del Comitato soltanto se ciò sia ritenuto necessario dal Comitato stesso.

Art. 9.

Le funzioni di revisione e riscontro delle spese sostenute per l'assistenza previste dal presente decreto, sono esercitate da apposito Collegio dei revisori costituito da due rappresentanti designati dal Ministero dell'Africa Italiana, da un rappresentante della Corte dei conti e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Saranno nominati due supplenti per i rappresentanti della Corte dei conti e del Ministero del tesoro.

Art. 10.

Gli atti di notorietà raccolti dai Regi commissari delle navi già adibite al rimpatrio dei connazionali dall'Africa, hanno piena efficacia ai fini della concessione dei trattamenti economici e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Dal 1° gennaio 1942 sono soppressi nei confronti delle persone considerate dagli articoli 1 e 3 i sussidi giornalieri erogati dai Comuni e dagli Enti comunali di assistenza. Se tale trattamento sia peraltro continuato a cura dei Comuni e degli Enti comunali di assistenza competenti fino a quando l'interessato non è ammesso al sussidio del Ministero dell'Africa Italiana, o la sua domanda venga respinta, i predetti Enti saranno rimborsati delle somme anticipate.

Sono altresì soppressi a partire dal 1° gennaio 1942 gli assegni famigliari istituiti per le famiglie degli operai dell'Africa orientale italiana che verranno continuati fino a quando non venga iniziato il pagamento del sussidio o alla reiezione della domanda di sussidio, da parte del Fondo di cui al quinto comma dell'art. 7, salvo conguaglio.

Ove il sussidio erogato dall'Ente comunale di assistenza sia stato inferiore all'ammontare del sussidio liquidato a norma del presente decreto, le erogazioni relative saranno considerate come anticipazione del sussidio stesso.

Ove sia stato invece superiore al sussidio eventualmente liquidato in base al presente decreto, o nel caso in cui tale sussidio sia stato erogato, non trovandosi il richiedente in istato di bisogno, l'onere relativo anche per l'eventuale eccedenza farà carico agli stanziamenti previsti dall'art. 15.

I rimborsi dovuti dallo Stato al Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana per la corresponsione degli assegni famigliari agli operai dell'A.O.I. disposta dal decreto del Governo generale dell'A.O.I. del 31 marzo 1941, n. 13, e dal decreto del Governo dei Galla e Sidamo del 21 giugno 1941, sono effettuati sulla base delle risultanze delle gestioni accertate in sede di bilancio e dopo l'approvazione di questo da parte del Comitato che sovraintende alla erogazione dei predetti assegni e degli organi preposti all'Istituto predetto.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica ai dipendenti dello Stato e di Enti pubblici profughi di grado superiore al 10° o equiparati ai sensi di legge ed alle rispettive famiglie.

Saranno considerate anticipazioni in conto delle spettanze dei dipendenti statali rimasti in Africa tanto gli assegni famigliari che i sussidi ordinari eventualmente corrisposti ai congiunti di tali dipendenti.

Art. 13.

Allo scopo di agevolare il collocamento dei sussidiati, questi saranno segnalati ai competenti organi cui spetta per legge il compito dell'avviamento al lavoro. Saranno considerati motivi sufficienti per la cessazione dell'assistenza: il rifiuto di collocamento anche in categoria diversa da quella abituale, la mancata presentazione al lavoro, le dimissioni dall'impiego od il licenziamento dovuto a scarsa volontà di lavoro.

Art. 14.

Su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno — nel termine di un trimestre dalla data di pubblicazione del presente decreto — emanate norme esecutive per l'applicazione del presente decreto, ed in particolare per disciplinare in qual modo dovrà essere effettuata la revisione e l'approvazione dei rendiconti relativi alle somministrazioni effettuate ai prefetti, tramite il Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana, per sussidi da corrispondersi agli Enti comunali di assistenza, nonchè stabilire le modalità di gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati.

Art. 15.

Con apposito provvedimento di bilancio da adottare ai sensi dell'art. 21 del R. decreto-legge 1° maggio 1941, n. 427, convertito nella legge 8 dicembre 1941, n. 1439, viene provveduto alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana dei fondi necessari all'assistenza di cui al presente decreto ed al funzionamento del relativo servizio.

Art. 16.

Tutte le spese, comunque sostenute dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 comprese quelle per l'assistenza sussidiaria, quali distribuzione di indumenti, calzature, effetti letterecci, medicinali, libri scolastici, apparecchi ortopedici, ricovero in alberghi, pensioni, convitti, luoghi di cura, concessa ai profughi dell'Africa italiana in aggiunta alle provvidenze previste dal presente decreto graveranno sui fondi stanziati ai capitoli 45 e 46 del bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio 1941-42 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 17.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 6. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 510.

Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni di legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati intestati a istituti o enti pubblici, nonchè ad aziende o istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro in base al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

Art. 2.

La misura dei saggi d'interesse e le relative variazioni, e ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti indicati nel precedente articolo, sono determinate con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Sono convalidate tutte le modalità già adottate circa l'istituzione e la disciplina dei conti in cui ai precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 7. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 511.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Saragiolo del comune di Piancastagnaio (Siena).

N. 511. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sovana e Pitigliano in data 19 febbraio 1942, integrato da postilla 23 luglio successivo, con cui fu soppressa la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Grancia del comune di Grosseto, aggregandone il relativo territorio alla parrocchia di Santa Maria, in frazione Albarese dello stesso comune di Grosseto, e trasferendone il relativo beneficio parrocchiale nella chiesa del SS.mo Crocefisso, in località Saragiolo del comune di Piancastagnaio (Siena) che è stata a sua volta eretta in parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 512. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Prelato ordinario « nullius diocesis » di Altamura e Acquaviva delle Fonti in data 31 dicembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 513.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli.

N. 513. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 20 ottobre 1943, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 514.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Silvestro, in località omonima del comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

N. 514. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sant'Agata dei Goti, in data 8 giugno 1942, integrato da postilla 26 febbraio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Silvestro, in località omonima del comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Nomina della Commissione incaricata della compilazione di un bando di concorso fra gli artisti del Regno per la emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 1° dicembre 1944 il quale prevede la nomina di una Commissione che dovrà curare la compilazione di un bando di concorso fra tutti gli artisti del Regno per la emissione di nuove carte valori postali e proporre il numero e la entità dei premi da accordare ai vincitori, facendo la scelta e la graduatoria dei bozzetti che saranno presentati;

Decreta:

In applicazione dell'art. 3 del decreto stesso, la Commissione è così costituita:

S. E. Cevolotto avv. Mario, Ministro per le poste e telecomunicazioni, presidente;

S. E. Fano dott. Mario, Sottosegretario di Stato delle poste e telecomunicazioni;

Comm. dott. Luigi Ricci, in rappresentanza del Provveditorato dello Stato;

Capitano Massimo Rosso, in rappresentanza della Federazione nazionale dei commercianti di francobolli;

Dott. ing. cav. Alberto Diena, in rappresentanza dell'Associazione filatelica italiana;

Prof. Vittorio Grassi, titolare di scenografia nell'Accademia delle belle arti di Roma, in rappresentanza del Sindacato degli artisti;

Comm. Paolo Novi, reggente del servizio poste del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal sig. Giuseppe Canfora capo ufficio delle poste e telegrafi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 gennaio 1945

(1371) *Il Ministro*: CEVOLOTTO

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1945.

Ricostituzione dell'Osservatorio fitopatologico per la Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della suindicata legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211, in data 8 settembre 1934, col quale venne disposta una nuova ripartizione delle circoscrizioni dei Regi osservatori fitopatologici;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248, in data 23 ottobre 1935, col quale venne soppresso il Regio osservatorio per le malattie delle piante di Reggio Calabria e la relativa circoscrizione aggregata a quelle del Regio osservatorio per le malattie delle piante di Portici;

Ritenuta la necessità di ripristinare, ai fini di un migliore ordinamento dei servizi fitopatologici nelle Calabrie, l'istituzione di un Regio osservatorio per le malattie delle piante con circoscrizione sulle provincie di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro;

Decreta:

E' istituito il Regio osservatorio per le malattie delle piante con sede in Catanzaro e con circoscrizione nelle provincie di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro, restando soppresso il decreto Ministeriale 30 settembre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1935.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1945

(1358) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Danubio-Concordia » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1925, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza con sede Roma della Società di assicurazione « Danubio-Concordia » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione privati;

Decreta:

La Rappresentanza con sede in Roma della Società di assicurazione « Danubio-Concordia » è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

I - Assicurazione vita intera a premio vitalizio;

II - Assicurazione vita intera a premio temporaneo;

VI - Assicurazione mista reciproca su due teste;

V - Assicurazione mista con visita medica e senza visita medica;

V n - Assicurazione mista ad effetti multipli;

VIII - Assicurazione a termine fisso con visita medica e senza visita medica,

VIII RT Assicurazione a termine fisso abbinata alla assicurazione famiglia;

XI - Assicurazione rendita differita senza controassicurazione;

XI R - Assicurazione a rendita differita con controassicurazione;

XIX - Assicurazione mista con pagamento del doppio capitale nel caso di sopravvivenza.

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa:

V FB - Assicurazione mista decrescente.

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per la tariffa:

XIV R - Assicurazione di capitale differito a premio annuo con controassicurazione.

4 % del premio unico per la tariffa:

X - Assicurazione rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 18 giugno 1945

(1364) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione dal comune di Torricella Sicura un fabbricato da adibire a Casa della Madre e del Bambino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione in data 6 luglio 1945, con cui il commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede la autorizzazione ad accettare la donazione di un fabbricato, del valore di L. 76.656,20, sito in via Torricella Romana n. 2, mappa XLI/224, da adibire a Casa della Madre e del Bambino, disposta dal comune di Torricella Sicura, a condizione che l'Opera gli rimborsi la somma di L. 26.750 per lavori di sistemazione dell'immobile dal medesimo fatti eseguire;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza dell'accettazione;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, numero 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione, innanzi indicata, del comune di Torricella Sicura.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della libertà e proprietà dell'immobile donato.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 20 luglio 1945

(1339) p. *Il Ministro*: SPATARO

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas », con sede in Milano, via Card. A. Sforza n. 85, esercente costruzione e riparazione contatori del gas, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Enrico De Gaudenzi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Firenze;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del consigliere della Corte d'appello di Firenze Tavolaro dott. Silvio nella carica di presidente supplente della predetta Commissione;

Decreta:

Il dott. Magi Manfredo, consigliere della Corte d'appello di Firenze, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore, in sostituzione del dott. Tavolaro Silvio.

Roma, addì 13 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo fabbrica busti « Iris », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo fab-

brica busti « Iris », con sede in Milano, via Verdi 7-A, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo fabbrica busti « Iris », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Pontara Trento.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

(1324) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « C.E.R.A. » di L. Nachmann, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « C.E.R.A. » di L. Nachmann, con sede in Milano, via Vetta d'Italia 13, esercente rappresentanze, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « C.E.R.A. » di L. Nachmann, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Porro Alfredo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

(1318) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequetro della Società anonima Bingen italiana tessuti, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Bingen italiana tessuti, con sede in Milano, via C. Correnti, 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Bingen italiana tessuti, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Antonelli Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

(1311) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, ad apportare modifiche alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, ha chiesto alcune modifiche alle modalità stabilite col decreto Ministeriale 27 aprile 1945 in merito agli aumenti delle proprie tariffe di assicurazione popolare;

Decreta:

La Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata a parziale modifica di quanto stabilito con decreto Ministeriale 27 aprile 1945, a rimborsare agli assicurati viventi alla scadenza del contratto i seguenti importi fissi:

Per la tariffa mista n. 1:

L. 255 per tutte le età comprese tra gli anni 20 e i 47 inclusa e gli anni 51 e 55 inclusa;

L. 280 per le età comprese tra gli anni 48 e 50 inclusa.

Per la tariffa dotale n. 2:

L. 220 per tutte le età (20-55).

Per la tariffa dotale n. 3:

L. 205 per tutte le età (20-55).

Per la tariffa mista speciale n. 4:

L. 285 per tutte le età comprese tra gli anni 20 e i 47 inclusa e gli anni 51 e 55 inclusa;

L. 310 per le età comprese tra gli anni 48 e 50 inclusa.

Roma, addì 17 agosto 1945

(1367) *Il Ministro*: Gronchi

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il signor Raffaele Micheletti, è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1305)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina dei presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Macerata e di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, a fianco di ciascuno di essi indicate:

march. Teodoro Ciccolini, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata;

rag. Luigi Polverari, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Amerigo Borghetti è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Modificazioni del sistema della tariffa a contatore nelle reti telefoniche urbane.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1945, sulle tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione degli apparecchi principali;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1945, sulla introduzione del sistema della tariffa a contatore nelle reti telefoniche urbane;

Riconosciuta la necessità di apportare le modificazioni suggerite dai risultati dell'applicazione pratica delle tariffe stesse;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 26 marzo 1945, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 31 marzo 1945, è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Per le reti, nelle quali ai termini dell'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, viene introdotta la tariffa a contatore, le singole cate-

gorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe base, di cui all'articolo precedente, lo sconto del 50 % ed acquisiranno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversazioni per trimestre:

1ª categoria			n. 900
2ª »			» 600
3ª »			» 460
4ª »	singola		» 360
4ª »	duplice		» 300
4ª »	multipla		» 250
5ª »	lettere *a*) *b*) *c*) *d*)		» 700
5ª »	lettere *e*) *f*) *g*) *h*)		» 400

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito l'abbonato dovrà corrispondere lire una, eccezione fatta per tutti gli abbonati della 5ª categoria e per quelli della 2ª categoria, lettera *i*) per i quali detta tariffa è ridotta a lire 0,50.

Il concorso a fondo perduto nelle spese di impianto, trasloco e subentro di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929, si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alla tariffa base di cui all'art. 1.

Allo scopo di tener conto degli errori comunque originati ma non imputabili all'utente, il numero delle conversazioni in supero da fatturare sarà decurtato di una quantità pari al 5 % del numero di conversazioni comprese nel canone di abbonamento.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicheranno ai canoni dovuti a decorrere dal trimestre in corso alla data del presente decreto e pei territori occupati appena il decreto sarà reso esecutivo dalle Autorità Alleate.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1424)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.
Disposizioni inerenti alla campagna olearia 1945-1946.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 54, contenente norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva e di sanse nella campagna 1944-45;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71, concernente il blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solfuro;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1945, n. 7, recante disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che ha istituito l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali per la disciplina dei consumi, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di assicurare, per le esigenze dell'approvvigionamento nazionale, la disponibilità dell'intera produzione di olio di oliva e di sansa della campagna 1945-46;

Decreta:

1) *Vincolo delle olive e destinazione del prodotto.*

Art. 1.

Tutte le olive prodotte nella campagna 1945-46 sono sottoposte a vincolo e debbono essere destinate, a cura dei rispettivi produttori o di chi ha titolo per disporne in relazione a quanto previsto dal successivo art. 9, alla oleificazione, salvo per le olive da tavola, la diversa destinazione consentita dal presente decreto.

Tutto l'olio ottenuto dalla lavorazione delle olive destinate alla oleificazione deve essere conferito agli « Oliai del Popolo », ad eccezione delle quote spettanti in esonero ai produttori, a norma degli articoli 17 e 18.

Agli effetti degli obblighi previsti dal presente articolo sono considerati produttori coloro i quali, come proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, questi ultimi anche se di soli olivi, conducono terreni olivati; nonchè, nei casi di fondi condotti a mezzadria o a colonia parziaria, i mezzadri o coloni parziari.

2) *Denuncia e consegna dell'olio.*

Art. 2.

Tutto l'olio ricavato da olive deve essere denunciato con le modalità che saranno stabilite dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Sono obbligati alla denuncia coloro i quali, come proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, questi ultimi anche se di soli olivi, conducono terreni olivati, nonchè coloro i quali abbiano titolo per disporre di olio di oliva.

I gestori dei frantoi sono solidalmente responsabili, con coloro cui è commesso l'obbligo di denunciare l'olio, della compilazione della denuncia di produzione, per le singole quantità ottenute.

Art. 3.

La consegna dell'olio agli « Oliai del Popolo » deve essere effettuata nei luoghi, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'U.N.S.E.A. a mezzo dei propri uffici provinciali, d'intesa con i Consorzi agrari, sentiti i Comitati provinciali dell'agricoltura.

I gestori dei frantoi hanno l'obbligo di provvedere alla custodia e alla conservazione dell'olio prodotto nei propri stabilimenti fino a quando non verrà ritirato dagli aventi diritto per essere consegnato ai centri di raccolta, al netto delle eventuali trattenute previste per il fabbisogno aziendale e familiare.

3) *Vincolo delle sanse e delle morchie e fondami e disciplina della produzione degli olii di sansa e rettificati.*

Art. 4.

I residui della torchiatura delle olive comunemente denominati sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di noccioli) e i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette, polpe), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, sono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti di levigazione, con le modalità stabilite dal decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 20 ottobre 1944, n. 71.

Sono pure vincolati, presso i produttori a qualsiasi titolo i sottoprodotti comunemente denominati morchie e fondami.

Art. 5.

Gli olii al solvente sono vincolati a disposizione dei Ministeri competenti e restano disciplinati dalle norme del citato decreto Ministeriale 16 ottobre 1944.

Art. 6.

Gli olii rettificati ottenuti dalla lavorazione degli olii lampanti, lavati, scaldati e d'inferno nonchè degli olii al solvente e di rimacina a bassa acidità sono vincolati presso gli stabilimenti di produzione a disposizione del Ministero dell'alimentazione e debbono essere denunciati al 1° e al 15 di ogni mese dal Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse al Ministero dell'alimentazione, agli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali competenti per territorio.

4) *Accertamento e reperimento della produzione olivicola ed olearia - Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 7.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed i suoi uffici provinciali e comunali debbono provvedere, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, all'accertamento e reperimento delle olive e dell'olio, al controllo delle denuncie previste dal precedente art. 2, alla organizzazione delle operazioni relative al conferimento dell'olio agli « Oliai del Popolo » ed al controllo circa l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tutte le attribuzioni previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che non rientrano tra quelle menzionate nel comma precedente, sono devolute ai Consorzi agrari ed alla loro Federazione.

Art. 8.

Ai fini dell'accertamento della produzione in olive e in olio di ciascuna azienda, l'U.N.S.E.A. ed i suoi uffici provinciali e comunali debbono tener conto del numero di olivi in produzione, del prodotto medio in olive per pianta e della resa media in olio delle olive al frantoio. Il prodotto medio unitario di olive e la resa media in olio sono stabiliti dai Comitati provinciali dell'agricoltura, sentiti i Comitati comunali dell'agricoltura.

L'Ufficio Comunale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.C.S.E.A.) notifica ai singoli produttori i quantitativi di olive e di olio come sopra accertati, nonchè il quantitativo di olio che, al netto delle trattenute spettanti agli aventi diritto, deve essere conferito agli « Oliai del Popolo ».

L'accertamento così notificato diviene definitivo ove il produttore, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

La notifica di conferimento per un quantitativo eventualmente inferiore a quello dovuto o la mancanza della notifica stessa non esonerano il produttore o chiunque abbia titolo per disporre di olio dall'obbligo della consegna totale del prodotto agli « Oliai del Popolo », ai termini dell'art. 1 del presente decreto.

5) *Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.*

Art. 9.

E' fatto divieto di acquistare olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 12.

I produttori di olive destinate alla oleificazione che non provvedano alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino, invece, la vendita parziale o totale delle olive medesime, sono ritenuti responsabili del conferimento all'ammasso dell'olio proveniente dalle stesse, fino a che non abbiano provveduto a comunicare agli U.P.S.E.A. competenti per territorio:

a) i quantitativi di olive venduti;

b) le generalità ed il domicilio proprio e dell'acquirente;

c) il prezzo realizzato;

d) l'ubicazione del frantoio presso cui le olive verranno lavorate.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro due giorni da quello della stipulazione del contratto, mediante dichiarazione verbale del produttore, cui l'U.C.S.E.A. ne rilascerà ricevuta, o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di compravendita di olive destinate alla oleificazione, il vincolo giuridico di cui al precedente art. 1, s'intende trasferito, a tutti gli effetti, dal produttore all'acquirente che si assume l'obbligo di destinare le olive acquistate alla frangitura e di conferire il prodotto all'ammasso, senza diritto ad alcuna trattenuta.

L'U.C.S.E.A. del luogo dove le olive sono state prodotte provvede a rilasciare all'acquirente — dietro presentazione da parte dello stesso di un documento comprovante la sua identità di gestore di frantoio autorizzato a lavorare — apposita bolletta di accompagnamento e, nel caso di trasferimento fuori Comune, a comunicare all'U.C.S.E.A., nel cui territorio ha sede lo stabilimento presso il quale le olive saranno lavorate, le generalità dell'acquirente, il quantitativo di olive trasferite e l'ubicazione del frantoio presso cui si provvederà alla frangitura.

Art. 10.

Nel caso in cui il frantoio si trovi in Comune diverso da quello di produzione, tutti i trasporti di olive destinati alla oleificazione, effettuati dai produttori o per loro conto, dal luogo di produzione al frantoio, debbono essere muniti di apposita bolletta di accompagnamento da rilasciarsi a cura dell'U.C.S.E.A. del Comune di produzione su richiesta degli interessati. Detto ufficio, all'atto del rilascio della bolletta, comunica allo U.C.S.E.A. del Comune dove ha sede lo stabilimento di lavorazione, le generalità del produttore ed il quantitativo di olive trasferito.

Le bollette di accompagnamento di cui al comma precedente, nonchè quelle previste dall'art. 9, con l'immissione del prodotto nel frantoio debbono essere ritirate dal gestore del frantoio stesso, il quale provvede a restituirle all'U.C.S.E.A. insieme alla documentazione di cui al successivo art. 15.

Art. 11.

Per la campagna olivicola 1945-46 è autorizzata la preparazione in salamoia per il consumo diretto soltanto delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana », limitatamente al territorio delle Marche, nonchè alle varietà « Cerignola », « Spagna », « S. Agostino » e « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dell'alimentazione, ha facoltà di autorizzare l'impiego per la salamoia di quantitativi di altre varietà di olive da tavola oltre a quelle sopra indicate, su proposta degli Ispettori agrari delle provincie produttrici i quali, sentito il parere dei Comitati provinciali dell'agricoltura, sono tenuti a indicare, entro il 15 ottobre, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al 1° comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti, i produttori di olive delle varietà di cui al 2° comma, che intendono effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, devono essere preventivamente autorizzati dall'U.P.S.E.A. al quale, entro il 15 novembre, debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al 1° comma ed i produttori delle varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'U.P.S.E.A. al quale entro il 15 novembre, debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune e la località di produzione delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, e lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Qualora le richieste per l'impiego alla salamoia delle varietà di olive di cui al comma 2° superino complessivamente il quantitativo stabilito, l'U.P.S.E.A. provvede a ripartire proporzionalmente detto quantitativo tra i singoli richiedenti.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'U.P.S.E.A. della provincia di produzione.

Detto ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata ed annullata dal gestore dello stabilimento predetto. Tale bolletta deve essere inviata, entro due giorni da quello in cui è avvenuto il ritiro, all'U.P.S.E.A. della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

6) *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 12.

L'esercizio di tutti i frantoi, da chiunque gestiti, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal Prefetto in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura, d'intesa, per quelli a carattere industriale, con l'Ispettorato dell'industria, sentiti i Comitati comunali dell'agricoltura territorialmente competenti.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, da presentare redatte in carta semplice al Comitato provinciale dell'agricoltura entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, debbono essere indicati:

a) nome, cognome, paternità ed indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 13.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto, per ciascuna zona, dell'entità della produzione da lavorare e della capacità lavorativa delle attrezzature per modo da garantire, con gli impianti autorizzati a funzionare, la tempestiva e completa lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina olearia;

b) il frantoio, a causa della sua ubicazione non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive;

d) il funzionamento del frantoio si renda superfluo in relazione alla quantità di olive da lavorare.

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta dei registro di carico e scarico di cui al successivo art. 14;

b) mancata o inesatta compilazione delle denuncie di produzione di cui all'art. 15;

c) mancata osservanza delle norme relative alla trasmissione delle denuncie di produzione all'U.C. S.E.A., alla immissione al frantoio delle olive provenienti da altro Comune e all'uscita dell'olio dal frantoio, di cui ai successivi articoli 15 e 16.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata negata o revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale o alla Azienda gestione elaiopoli. Lo stesso Prefetto, ove non sia di pregiudizio per la completa e tempestiva lavorazione delle olive, può ordinare l'osservanza di determinati turni di lavoro, vietando il funzionamento dei frantoi nelle ore notturne.

Art. 14.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria deve essere istituito un registro di carico e scarico delle olive immesse e lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte, i cui fogli numerati debbono essere preventivamente vistati dal Prefetto.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale debbono risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, i nominativi dei proprietari, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'U.C.S.E.A. due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 15.

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal 2° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Art. 15.

Appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione insieme con il produttore o chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando nel registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto regolare ricevuta.

Dette denuncie, a cura del gestore del frantoio, debbono essere rimesse a fine di ogni settimana all'U.C. S.E.A., insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di immettere nello stabilimento olive provenienti da altro Comune, sprovviste della prescritta bolletta di accompagnamento.

Art. 16.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive lavorate, senza la presentazione da parte dell'interessato:

a) dell'autorizzazione all'esonero per i quantitativi di olio a lui spettanti per i consumi familiari ed aziendali;

b) dell'autorizzazione a ritirare i quantitativi di olio destinati ad essere trasferiti direttamente dal frantoio ai centri di raccolta.

Le autorizzazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono rilasciate al produttore dall'U.C.S.E.A. in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dal gestore del frantonio per legittimare l'uscita dell'olio e la consegna dello stesso agli aventi diritto, mentre l'altra deve essere utilizzata dal produttore per legittimare i trasporti dell'olio e l'eventuale detenzione del quantitativo di prodotto destinato all'ammasso, nel caso in cui il magazzino del produttore medesimo sia stato costituito come magazzino fiduciario.

Sulle autorizzazioni suddette il gestore del frantoio deve annotare il giorno e l'ora dell'uscita del prodotto dal proprio stabilimento.

Dette autorizzazioni debbono essere restituite all'U.C.S.E.A. dal gestore del frantoio insieme alla documentazione di cui al 2° comma del precedente art. 15, dal produttore il giorno successivo all'avvenuto trasporto dell'olio, e, nel caso di esistenza di magazzino fiduciario, non appena lo stesso sia stato sgombrato dal prodotto.

7) *Esoneri e svincoli.*

Art. 17.

I quantitativi di olio, prodotti nella campagna 1945 1946, che possono essere ritirati dal frantoio e trattenuti per il fabbisogno alimentare in esenzione dall'obbligo di conferimento agli « Oliai del Popolo » sono stabiliti nelle seguenti misure massime per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari o enfiteuti, usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): kg. 15 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciasuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti, usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria, o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda (anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione): chilogrammi 13,500 di olio per conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi comprese non più di due persone di servizio;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 15 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 15 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

I conduttori di aziende olivicole possono trattenere:

e) per i dirigenti e impiegati che risiedono stabilmente presso le aziende stesse e vi esplichino continuamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 11 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle per-

sone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compresa non più di una persona di servizio.

Art. 18.

Per le convivenze che conducono direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto, sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 15 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 11 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 7,500 a testa.

Art. 19.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e famigliare è stabilito in kg. 11 « pro-capite » per gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 17, lettere a), b), c), d) ed all'art. 18, lettera a).

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 11 a persona o compreso tra kg. 11 e kg. 15 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata, e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio e grassi solidi delle carte annonarie normali e supplementari.

Art. 20.

Il quantitativo massimo di olio che, ai sensi degli articoli 17, 18, 21, ultimo comma e 23 può essere trattenuto per il fabbisogno alimentare degli aventi diritto i quali nella campagna 1945-46 abbiano macellato o macellino suini per il consumo familiare o siano autorizzati a trattenere burro, è ridotto, secondo i casi, da kg. 15 a kg. 11, da kg. 13,500 a kg. 10, da kg. 11 a kg. 9 e da kg. 7,500 a kg. 6.

Ai soli effetti della determinazione dei quantitativi di olio da trattenere, a termini del presente articolo, gli aventi diritto sono tenuti a dichiarare agli U.C. S.E.A. se abbiano macellato o siano per macellare suini per il consumo familiare, durante la campagna 1945-46.

Gli Uffici annonari comunali hanno l'obbligo di comunicare il 1° e il 15 di ogni mese agli U.C.S.E.A. l'elenco nominativo di coloro che abbiano macellato suini per il consumo familiare nella campagna 1945-46 affinchè gli U.C.S.E.A. medesimi possono provvedere a concedere l'esonero o lo svincolo dell'olio per il fabbisogno alimentare di tali « produttori misti » od a disporre il conferimento agli « Oliai del Popolo » della maggiore quantità di olio già esonerata o svincolata nel caso in cui la macellazione dei suini sia avvenuta posteriormente alla concessione dell'esonero o svincolo dell'olio.

Art. 21.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento e allo svincolo dell'olio:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

b) coloro che non risultino avere partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolto stesso in una delle qualità previste dai comma a), b), c) ed e), dell'art. 17, da una data anteriore al 30 giugno 1945;

c) coloro che hanno in affitto piante di olivo e non il terreno su cui sono coltivate, laddove per consuetudine non vige tale sistema di conduzione;

d) coloro che producono olio facendo molire per proprio conto olive acquistate presso terzi;

e) coloro che ricevano olio in pagamento di qualsiasi prestazione o lo ottengano in qualunque altro modo non previsto dagli articoli 17, 18, 22, 23, 24, 25 e 26.

L'esonero dall'obbligo del conferimento dell'olio non è concesso a società anonime conduttrici di aziende agricole aventi coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 22.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi, condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere, fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 23.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico, i quantitativi di olio di cui al comma c) dell'art. 17, può essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 11 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, può essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 7,500 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi.

Lo svincolo concesso ai coloni e mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio e grassi solidi della carta annonaria per dodici mesi.

Art. 24.

Ai capi operai dei frantoi ed agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro viene riconosciuto il diritto di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Agli effetti del ritiro dei buoni della carta annonaria relativi all'olio od ai grassi solidi, il quantitativo di olio globalmente svincolato a favore degli operai predetti è computato per la metà.

Qualora però tale quantitativo globale di olio raggiunga kg. 11 (limite di autosufficienza) i capi frantoio

e gli operai frantoiani devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi.

Art. 25.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi, viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 13,500 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa asportazione dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi per dodici mesi.

Art. 26.

Agli operai ed alle operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive viene riconosciuto il diritto, solo nei casi in cui sia esplicitamente prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,900 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alla persona dell'operaio o dell'operaia.

Agli effetti del ritiro dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi, il quantitativo di olio globalmente svincolato a favore degli operai predetti è computato per la metà.

Qualora però tale quantitativo globale di olio raggiunga kg. 11 (limite di autosufficienza) gli operai e le operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi.

Il controllo delle settimane di lavoro è effettuato dagli Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura.

Art. 27.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero, che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'U.P.S.E.A. a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora ne abbia disponibilità, previo conferimento all'ammasso della provincia di produzione del quantitativo di olio spettantegli per il fabbisogno proprio e familiare.

Art. 28.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documentazione del diritto all'esonero dal conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'U.C.S.E.A. ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo, ai sensi del presente decreto, possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli U.C.S.E.A., entro il termine che verrà stabilito dagli Uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

Gli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura hanno l'obbligo di trasmettere, al 1° e al 15 di ogni mese, alle Sezioni provinciali dell'alimentazione delle provincie nelle quali risiedono coloro che hanno beneficiato dell'esonero o dello svincolo di quantitativi di olio, l'elenco nominativo di detti beneficiari con l'indicazione per ciascuno del quantitativo di olio esonerato o svincolato a suo favore.

8) *Vigilanza e sanzioni.*

Art. 29.

Gli Uffici centrali e periferici dell'U.N.S.E.A. hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopraluoghi presso le aziende produttrici ed i frantoi, nonchè presso gli stabilimenti di estrazione dell'olio al solvente e di rettificazione.

Art. 30.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 31.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dell'olio che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per l'alimentazione
MOLÈ

(1425)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 9 agosto 1945 dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari), il notaio Nicolò Fontana è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1423)

Errata-corrige

Nell'elenco per smarrimento di certificati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1945, l'intestataria del certificato n. 292345 è stata indicata erroneamente in Dierna *Maria Delizia* mentre deve intendersi rettificata in Dierna *Delizia Maria*.

(1440)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 3 settembre 1945 - N. 185

Rendita 3,50 % 1906	L.	99,25
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,60
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,70

Media dei titoli del 4 settembre 1945 - N. 186

Rendita 3,50 % 1906	L.	99,50
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,35
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,65

Media dei titoli del 5 settembre 1945 - N. 187

Rendita 3,50 % 1906	L.	99,80
Id 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,20
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,25
Id 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,45

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di insegnante con funzioni di capo reparto, presso il Regio istituto di patologia del libro, in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 5, lettera *b*) del R. decreto 23 giugno 1938;
Veduti gli articoli 2 e 6 del R. decreto 13 settembre 1940, n. 1444;
Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 37376/12106/2.12.1/1.3.1 del 21 giugno 1945;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il comando di un insegnante, con funzioni di capo reparto, presso il Regio istituto di patologia del libro, in Roma.

Art. 2.

Possono prendere parte al suddetto concorso gli insegnanti, ordinari e straordinari, dei Regi istituti dell'ordine medio, superiore classico, superiore tecnico, che abbiano particolare competenza nel campo delle tecnologie del libro (tecnologia della carta e tecnologia delle arti grafiche), della fisica e di discipline affini.

Art. 3.

Coloro che intendano partecipare al suddetto concorso dovranno, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire a questo Ministero (Direzione generale delle accademie e delle biblioteche), regolare domanda, redatta in carta legale da L. 12 e corredata di tutti quei titoli e pubblicazioni che possono comunque attestare la competenza degli interessati nel campo delle discipline anzidette. Alla domanda stessa dovrà essere allegato un elenco di tutti i documenti e titoli predetti.

Art. 4.

Colui che risulterà vincitore del concorso verrà comandato, per un anno, presso il Regio istituto di patologia del libro in Roma, dove attenderà a ricerche di laboratorio con funzione di capo reparto.
In qualsiasi momento il comando potrà venire revocato.

Art. 5.

Con successivo decreto verrà stabilita la composizione della Commissione giudicatrice del concorso.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1945

Il Ministro: ARANGIO RUIZ

(1441)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.